



SENTENZA N. 406/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 72803** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Giuseppe Uliano, contro l'INPS;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, cessata dal servizio nell'ottobre 2018, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia *"carcinoma alla laringe, esiti di laringectomia subtotale per CA laringeo e disfonia di grado elevato"* da cui è affetta, già riconosciuta dipendente da causa di servizio con atto del CVCS del 20/4/2005, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata.

L'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, sulla base dell'art. 6 del DL 201/2011, che ha abrogato l'istituto della pensione di privilegio, nonché per difetto del nesso causale; ha chiesto altresì l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del datore di lavoro.

In corso di giudizio è stata chiesta ed espletata CTU medico-legale, mediante acquisizione di parere da parte del CML presso il Ministero della Difesa.

La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Non appare necessaria la chiesta integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli, datore di lavoro, potendosi l'accertamento espletare anche solo nei riguardi dell'Ente erogatore.

La domanda è, nel merito, fondata e va accolta.

Dalla CTU, versata in atti, e la cui motivazione costituisce parte integrante della presente sentenza, si evince che la ricorrente è affetta da "*esiti di laringectomia subtotale per CA laringeo e disfonia di grado elevato*", la cui diagnosi clinica, secondo il dato anamnestico, risale al 2002, pur mancando in atti la relativa documentazione sanitaria, mentre la diagnosi medico-legale è stata formulata l'11/6/2003, quando la ricorrente è stata sottoposta a visita presso la CMO di Capodichino.

La dipendenza da causa di servizio è stata affermata con provvedimento del Comune di Napoli del 18/5/2005 e, pertanto, in data antecedente all'entrata in vigore della legge 214/2011, sicché non trova applicazione, nei confronti della ricorrente, la disposta abrogazione della causa di servizio.

Tale infermità è stata altresì riconosciuta dalla CML dipendente da causa di servizio ed ascritta alla VI categoria della Tab. A, a decorrere dalla data della stabilizzazione all'11/6/2003.

Il giudizio tecnico appare in questa sede condivisibile.

Non si ravvisano vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l'apparente attendibilità del richiamato parere, che è sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente, oltre che fondato sulla copiosa documentazione visionata.

Alla ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VI cat. Tab. A, dalla data dell'11/6/2003, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e

successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Considerata la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente la pensione privilegiata la pensione privilegiata di VI cat. Tab. A, dalla data del'11/6/2003, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;
compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 19/7/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

22.07.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli